

Allegato B) alla deliberazione di C.C. n. 77 del 21.12.2002



COMUNE di MONGHIDORO
Provincia di Bologna

Regolamento di

Polizia Mortuaria

(Adottato con deliberazione di C.C. n. 101 del 11.09.1991 approvata dal CORECO il 24.10.1991, prot. 17262, ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06.11.91, modificato con deliberazione di C.C. 45 del 16.6.1994 approvata dal CORECO nella seduta n. 94/40 del 18.7.94, prot. 94/25584, ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01.08.94 al 16.08.94, modificato ulteriormente con deliberazione di C.C. n. 59 del 26.11.99, approvata dal CORECO nella seduta n. 99/14 del 09.12.99, prot. 99/10221, ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.12.99 al 30.12.99, variato con deliberazione di C.C. n.77 del 21.12.2002))

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto	pag. 1
Art. 2 — Responsabilità e competenze	pag. 1
Art. 3 — Competenze dell'USL	pag. 1

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 4 — Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali	pag. 2
Art. 5 — Addetto agli impianti cimiteriali	pag. 2
Art. 6 — Orari apertura e chiusura cimiteri	pag. 3
Art. 7 — Norme generali di comportamento	pag. 3
Art. 8 — Circolazione di veicoli all'interno del cimitero	pag. 3
Art. 9 — Lavori murari all'interno del cimitero	pag. 4
Art. 10 — Ornamenti consentiti	pag. 4
Art. 11 — Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.	pag. 4

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO CAUSE DI MORTE

Art. 12 — Dichiarazione di morte	pag. 5
Art. 13 — Adempimenti del medico necroscopo	pag. 5
Art. 14 — Constatazione di decesso	pag. 5
Art. 15 — Le funzione del medico necroscopo	pag. 5
Art. 16 — Rinvenimento di parti di cadavere	pag. 5
Art. 17 — Delega trattamento antiputrefattivo	pag. 6
Art. 18 — Rinvio al capo 1 del DPR 285/90	pag. 6

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 19 — Termini	pag. 7
Art. 20 — Sorveglianza dei cadaveri	pag. 7
Art. 21 — Luogo di osservazione per casi particolari di morte	pag. 7
Art. 22 — Rinvio al capo II e III DPR 285/90	pag. 7

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 23 — Autorizzazione di sepoltura	pag. 8
Art. 24 — Sepoltura prodotti abortivi	pag. 8
Art. 25 — Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane	pag. 8

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 26 — Spese trasporto salme	pag. 9
Art. 27 — Diritti per trasporto salma	pag. 9
Art. 28 — Autorizzazione trasporto salma	pag. 9
Art. 29 — Organo competente in materia di orario per il trasporto salme	pag. 9
Art. 30 — Trasporto di cadaveri	pag. 9
Art. 31 — Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero	pag. 10
Art. 32 — Delega verifica rispetto norme di cui art.30 , DPR 285/90	pag. 10
Art. 33 — Rinvio al capo IV, DPR 285/90	pag. 10

TITOLO VII

INUMAZIONE

Art. 34 — Campi di inumazione	pag. 11
Art. 35 — Fosse di inumazione	pag. 11
Art. 36 — Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri	pag. 11
Art. 37 — Norme per le inumazioni	pag. 11
Art. 38 — Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi	pag. 11
Art. 39 — Rinvio al capo XIV, DPR 285/90	pag. 12

TITOLO VIII

TUMULAZIONE

Art. 40 — Sepoltura mediante tumulazione	pag. 13
Art. 41 — Disposizione dei loculi	pag. 13
Art. 42 — Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri	pag. 13

TITOLO IX

CREMAZIONE

Art. 42 bis — Rinvio al capo XVI del DPR 285/90	pag. 14
---	---------

TITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43 — Esumazioni ordinarie	pag. 15
Art. 44 — Esumazioni straordinarie	pag. 15
Art. 45 — Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie	pag. 16
Art. 46 — Orari per le esumazioni	pag. 16
Art. 47 — Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie	pag. 16
Art. 48 — Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero	pag. 16
Art. 49 — Estumulazioni straordinarie	pag. 16
Art. 50 — Rinvio all'art. 44	pag. 17
Art. 51 — Rinvio al capo XVII, DPR 285/90	pag. 17

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Art. 52 — Piano regolatore dei cimiteri	pag. 18
Art. 53 — Tipi di sepoltura	pag. 18
Art. 54 — Concessioni d'uso di sepoltura privata	pag. 18
Art. 55 — Durata delle concessioni	pag. 18
Art. 56 — Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati	pag. 19
Art. 57 — Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero	pag. 19
Art. 58 — Costo delle sepolture private	pag. 19
Art. 59 — Concessione del diritto di sepoltura	pag. 19
Art. 60 — Modalità per ottenere la concessione d'uso	pag. 19
Art. 61 — Progetti per costruzione di loculi e ossari	pag. 20
Art. 62 — Precedenze nelle concessioni di sepoltura	pag. 20
Art. 63 — Concessione d'uso di loculi in file Sovrapposte	pag. 20
Art. 64 — Lapidari	pag. 20
Art. 65 — Concessione di area cimiteriale	pag. 20
Art. 66 — Progetti di costruzione di sepolture private	pag. 20
Art. 67 — Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali	pag. 21
Art. 68 — Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione	pag. 21
Art. 69 — Diritto d'uso delle sepolture private	pag. 21
Art. 70 — Obblighi dei concessionari	pag. 21
Art. 71 — Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private	pag. 21
Art. 72 — Revoca della concessione	pag. 21
Art. 73 — Decadenza della concessione	pag. 22

Art. 74 — Tariffe dei loculi e degli	pag. 22
Art. 75 — Rinuncia alla concessione	pag. 22
Art. 76 — Condizioni per la soppressione di un cimitero	pag. 23
Art. 77 — Estinzione della concessione	pag. 23
Art. 78 — Concessione d'uso provvisorio di loculo	pag. 23
Art. 79 — Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo	pag. 23
Art. 80 — Stato di abbandono e incuria di sepolture private	pag. 23
Art. 81 — Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni	pag. 23

TITOLO XII

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

Art. 82 — Manufatti sulle sepolture gratuite	pag. 24
Art. 83 — Destinazione effetti personali	pag. 24

TITOLO XIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 84 — Illuminazione votiva	pag. 25
--------------------------------	---------

TITOLO XIV

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 85 — Costruzione cappelle private fuori dal Cimitero	pag.26
--	--------

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86 — Violazioni al Regolamento	pag. 27
Art. 87 — Abrogazioni	pag. 27
Art. 88 — Ripubblicazione	pag. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 2 (Responsabilità e competenze)

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio di Igiene dell'U.S.L. competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3 (Competenze dell'USL)

Il responsabile del Servizio di Igiene dell'U.S.L. competente per il territorio vigila, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO I

SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4

(Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali)

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) i cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Mon— ghidoro, siano nate in esso o vi abbiano risieduto in passato;
- e) i figli di residenti e di genitori residenti;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- g) i resti mortali delle persone sopraelencate;

ART. 5

(Addetto agli impianti cimiteriali)

Nei cimiteri comunali di Monghidoro, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- Custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ect.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

TITOLO II

- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
- è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 6

(Orari apertura e chiusura cimiteri)

Il cimitero rimane aperto al pubblico nel seguente orario:

ORARIO ESTIVO dalle ore 7.00 alle ore 19.00

ORARIO INVERNALE dalle ore 7.00 alle ore 17.00

ART. 7

(Norme generali di comportamento)

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

ART. 8

(Circolazione di veicoli all'interno del cimitero)

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre. Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia

TITOLO II

compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

ART. 9

(Lavori murari all'interno del cimitero)

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.

Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 10

(Ornamenti consentiti)

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.

I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.

E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11

(Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.)

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 12 (Dichiarazione di morte)

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.

ART. 13 (Adempimenti del medico necroscopo)

Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio secondo quanto previsto dall' art. 1 del D.P.R. 285/1990.

L'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'U.S.L. n. 22
art. i comma 8~ D.P.R. 285/1990.

ART. 14 (Constatazione di decesso)

La morte sarà constatata a cura del medico necroscopo non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.

ART. 15 (Le funzioni del medico necroscopo)

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, o da un suo delegato.

ART. 16 (Rinvenimento di parti di cadavere)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio
L'Unità Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico

TITOLO III

necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

TITOLO III

ART. 17

(Delega trattamento antiputrefattivo)

L'Unità Sanitaria locale competente per territorio potrà delegare il trattamento antiputrefattivo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

ART. 18

(Rinvio al capo 1 del DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo I del D.P.R. 285/1990

TITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19 (Termini)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990

ART. 20 (Sorveglianza dei cadaveri)

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo — ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita — il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. 21 (Luogo di osservazione per casi particolari di morte)

In apposito locale del cimitero saranno ricevute , per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;

ART. 22 (Rinvio al capo II e III, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO IV

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 23 (Autorizzazione di sepoltura)

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 24 (Sepoltura prodotti abortivi)

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

ART. 25 (Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane)

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26 (Spese trasporto salme)

Il trasporto della salma al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a carico dei parenti del defunto fino al **30** grado;
- b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti.

ART. 27 (Diritti per trasporto salma)

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 26 del presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 28 (Autorizzazione trasporto salma)

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 29 (Organo competente in materia di orario per il trasporto salme)

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 30 (Trasporto di cadaveri)

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al **30** grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Unità Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

TITOLO VI

(Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero)

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 32

(Delega verifica rispetto norme di cui art. 30, DPR 285/90)

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio potrà delegare a personale comunale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 30 del
D.P.R. 285/1990.

ART. 33

(Rinvio al capo IV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990

ART. 3i

INUMAZIONE

**ART. 34
(Campi di inumazione)**

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

**ART. 35
(Fosse di inumazione)**

Le fosse di inumazione devono distare fra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre iO anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80.

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. i.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

**ART. 36
(Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri)**

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno non inferiore dello spessore non inferiore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o di altri materiali non biodegradabili.

**ART. 37
(Norme per le inumazioni)**

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata delle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

**ART. 38
(Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi)**

TITOLO VII

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgre—

TITOLO VII

gatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno del seppellimento.
Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 39

(Rinvio al capo XIV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/i990.

TITOLO VII

TUMULAZIONE

ART. 40 (Sepoltura mediante tumulazione)

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

ART.41 (Disposizione dei loculi)

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ART.42 (Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri)

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 3i del DPR 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,cognome,data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO VIII

CREMAZIONE

Art. 42 bis
(Rinvio al cap. XVI del DPR 285/90)

Si osservano per la cremazione le disposizioni di cui al capo XVI del DPR 285/90 in quanto applicabili.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART .43 (Esumazioni ordinarie)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere effettuate nei casi citati al successivo articolo 44.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza speciali autorizzazioni, da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero, nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate, previa adozione di apposita deliberazione in merito.

I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

Le esumazioni ordinarie sono gratuite.

Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di giugno, luglio e agosto salvo casi di comprovata necessità ed urgenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 44 (Esumazioni straordinarie)

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.

TITOLO X

(Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie)

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni della morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

ART. 46

(Orari per le esumazioni)

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 47

(Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie)

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccorgierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/i990. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.82 NR. 9i5 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 48

(Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero)

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere ridotto al termine minimo di 5 anni.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'art. 57.

ART. 49

(Estumulazioni straordinarie)

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morte per malattia contagiosa, per cui vale il disposto dell'art. 44, 2° comma, la estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che il coordinatore sanita—

ART. 45

rio dell' USL, o suo delegato, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, ovvero disponga per l'avvolgimento del feretro stesso con cassa metallica.

ART. 50
(Rinvio all'art. 44)

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 44 del presente regolamento.

ART. 51
(Rinvio al capo XVII, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/i990.

ART. 45

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 52

(Piano regolatore dei cimiteri)

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette—ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 53

(Tipi di sepoltura)

Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - i) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - 2) cellette—ossario pure costruite dal Comune;
 - 3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

ART. 54

(Concessione d'uso di sepoltura privata)

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 55

(Durata delle concessioni)

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e differenziato nelle seguenti durate:

- 1) Cimitero di Vergiano:

TITOLO XI

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, per anni 70;

TITOLO XI

- b) concessione di ossari, per anni 75;
 - c) concessione di tombe di famiglia, per anni 99.1) Cimitero di Vergiano:
- 2) Altri cimiteri del territorio comunale:
- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, per anni 40;
 - b) concessione di ossari, per anni 75;
 - c) concessione di tombe di famiglia, per anni 99.

ART. 56

(Divieto di **vendita e acquisto loculi fra privati**)

E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

ART. 57

(**Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero**)

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.
Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 75 del presente regolamento.

ART. 58

(Costo delle sepolture private)

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

ART. 59

(Concessione del diritto di sepoltura)

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposita convenzione emessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

ART. 60

(Modalità per ottenere la concessione d'uso)

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e di registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.
Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

TITOLO XI

(Progetti per costruzione di loculi e ossari)

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e su parere della Commissione Edilizia.

ART. 62

(Precedenze nelle concessioni di sepoltura)

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazione di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1)

ART. 63

(Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte)

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di tre loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

ART. 64

(Lapidi)

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo bianco con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale similari a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 65

(Concessione di area cimiteriale)

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.

ART. 66

(Progetti di costruzione di sepolture private)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'U.S.L. di competenza.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 61

ART. 67

(Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.

ART. 68

(Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)

La costruzione di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di un anno dalla data della relativa convenzione.

ART. 69

(Diritto d'uso delle sepolture private)

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

ART. 70

(Obblighi dei concessionari)

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 71

(Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private)

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia soppressione, del cimitero.

ART. 72

(Revoca della concessione)

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 61

**ART. 73
(Decadenza della concessione)**

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

**ART. 74
(Tariffe dei loculi e degli ossari)**

Le tariffe dei loculi e degli ossari cimiteriali da valere per tutti i cimiteri vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

L'assegnazione del loculo o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Monghidoro e Concessionario.

Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per se stesso o per gli aventi diritto di cui al comma 1 dell'art. 69 del vigente regolamento viventi o defunti.

Il loculo o l'ossario sarà vincolato al nominativo del Destinatario indicato al momento della stipula.

Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Ubicazione del loculo o dell'ossario;
- b) Residenza del Destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.
 - Se il destinatario, al momento della stipula, è residente in Comune di Monghidoro avrà diritto alla tariffa da residente.
 - Al Destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Monghidoro, verrà applicata la tariffa da non residente.

Qualora il Concessionario non intenda indicare il nominativo del Destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.

Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo o ossario, per Destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purchè risulti fra gli aventi diritto di cui al citato comma 1 dell'art. 69, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando l'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario.

**ART. 75
(Rinuncia alla concessione)**

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette—ossario non utilizzate la retrocessione avverrà alle seguenti condizioni:

- a) le retrocessioni sono consentite in ogni momento nel caso di loculi

ART. 61

in concessione perpetua;

b) il rimborso per le retrocessioni è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione per i loculi quarantennali o settantacin— quennali; al 30% per la retrocessione dei perpetui.

ART. 76

(Condizioni per la soppressione di un cimitero)

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordi— natore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio.

ART. 77

(Estinzione della concessione)

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

ART. 78

(Concessione d'uso provvisorio di loculo)

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART. 79

(Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo)

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

ART. 80

(Stato di abbandono ed incuria di sepolture private)

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperi— bilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 81

(Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni)

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

ART. 61

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

ART. 82

(Manufatti sulle sepolture gratuite)

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:

- a) Croce di legno di coloratura non bionda con trattamenti color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- b) Croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- c) Croce o Lastra di pietra locale (arenaria), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- d) Il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio (graniti esclusi), coordinato ad una lastra verticale o ad una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.

Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di copertura della tomba (zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di 160 centimetri.

Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 83

(Destinazione effetti personali)

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.
Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 84 (Illuminazione votiva)

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

ART. 85

(Costruzione cappelle private fuori dal cimitero)

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XIV

COMUNE DI MONGHIDORO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 86 (Violazioni al regolamento)

Salva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340, e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 13 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

ART. 87 (Abrogazioni)

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 155 del 5/11/76 e successive modificazioni è abrogato. E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 88 (Ripubblicazione)

Il Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria verrà ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dopo l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo.

Sede Municipale, 1 via Matteotti

40063 - Monghidoro(Bo)
Telefax 051.655.55.20